Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 297 del 21 dicembre 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 21 dicembre 1987 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 108

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorsi pubblici, per esami, a posti nella quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva da destinare presso la Direzione generale e presso i compartimenti della viabilità di Aosta, Torino, Milano, Trieste, Venezia, Genova, Ancona e Cagliari.

SOMMARIO

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

CONCORSI ED ESAMI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso pubblico, per esami, a sedici posti nella quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, da destinare presso la Direzione generale.

IL PRESIDENTE
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 marzo 1986, n. 86, di ristrutturazione dei ruoli dell'A.N.A.S. e decentramento di competenze, che ha ampliato i ruoli organici del personale di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, ed in particolare di complessivi cento posti, la carriera esecutiva amministrativa (ex coadiutori);

Considerato che la citata legge n. 86/1986 all'art. 3 ha previsto che alla copertura dei posti portati in aumento si provveda per l'80% mediante concorsi pubblici e per il restante 20% mediante concorsi interni riservati al personale in servizio all'entrata in vigore della suddetta legge;

che gli articoli 4 e 5 della legge n. 86/1986 hanno previsto le modalità di svolgimento delle prove del concorso in argomento fissando le destinazioni in:

Direzione generale;
Valle d'Aosta;
Piemonte;
Lombardia;
Friuli-Venezia Giulia;
Veneto;
Liguria;
Marche;
Sardegna;

che la ripartizione dei posti fra la Direzione generale e i compartimenti sopra indicati deve essere effettuata — ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge precitata — mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Visto il voto n. 533 dell'8 luglio 1986 mediante il quale il consiglio di amministrazione dell'Azienda ha deliberato in ordine alla ripartizione dei suddetti cento posti di coadiutore stabilendo per la Direzione generale venti posti;

Visto il decreto ministeriale n. 14989 del 16 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti, che ha fissato in complessivi venti i posti di coadiutore da destinarsi presso la Direzione generale, riservandone quattro da assegnare agli interni mediante apposito concorso;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso pubblico;

Considerata l'opportunità di reperire, per la sede della prova scritta d'esame, i locali adeguati e di stabilire solo successivamente la sede ed il giorno della prova stessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a sedici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), da destinare presso la Direzione generale.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

esssere muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

essere cittadini italiani;

avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di trentacinque anni è elevato a quarantacinque anni di età ai sensi delle vigenti disposizioni per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti di guerra o per servizio o sul lavoro.

Il suddetto limite di età di anni trentacinque è aumentato, purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dalla nomina ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S..

Art. 3.
Domanda di ammissione e termine per la presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 (*) (conformemente al fac-simile allegato al presente bando), possibilmente dattiloscritte, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale A.N.A.S. - Direzione centrale Affari Generali e personale - Servizio I - Settore I, via Pianciani, 16 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*) Elevato da L. 3.000 a L. 5.000 ai sensi della legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonché l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonché le precedenti nel caso in cui l'attuale sia stata assunta da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati nel precedente art. 2.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali civili e militari è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S., ed è così composta, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 86/1986;

a) da un funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva, presidente;

b) da un docente di dattilografia designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento, membro;

c) da un funzionario amministrativo dell'A.N.A.S., appartenente alla carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membro con funzioni di segretario.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 86/1986, in una prova scritta ed il colloquio è sostituito da una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta verterà su un componimento di italiano su tema di cultura generale.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura di un brano di lingua italiana, mediante macchina elettrica, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Il giorno e l'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 30 gennaio 1988.*

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, all'indirizzo che verrà indicato, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento che non debbono essere scaduti per decorso dei termini di validità:

a) libretto ferroviario;

b) carta di identità;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) patente automobilistica;

g) fotografia applicata su carta da bollo autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Saranno ammessi alla prova di dattilografia i candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova di dattilografia sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di dattilografia, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova di dattilografia.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova di dattilografia dovranno far pervenire all'A.N.A.S. - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore I, entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova di dattilografia stessa i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, successive integrazioni).

Art. 7.

Graduatorie e nomina in prova

La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di preferenza per talune categorie di cittadini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il decreto ministeriale di nomina in prova, in base alla graduatoria formata nei modi previsti dal precedente comma, emesso con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego è, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Le prestazioni di servizio rese, fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza per mancata presentazione della documentazione richiesta, saranno comunque compensate.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dichiarati vincitori e nominati nella quarta qualifica funzionale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva (ex coadiutori) dell'A.N.A.S., dovranno produrre i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti di rito di cui al precedente sesto comma, da presentare, redatti in bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) diploma originale del titolo di studio indicato al precedente art. 2 o fotocopia dell'originale autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente decreto.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio e del lavoro, per gli invalidi civili, detto certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione dell'aspirante non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) documento aggiornato di data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o copia o estratto del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valido il certificato di congedo illimitato.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai punti 3) e 6) del presente articolo ma dovrà esibire su carta da bollo da L. 3.000 (*) una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione del trattamento economico in godimento, nonché una attestazione della stessa dalla quale risulti se il dipendente sia stato o meno sottoposto a procedimenti disciplinari.

Chi sia indigente ha la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8, della tabella allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

(*) Elevato da L. 3.000 a L. 5.000 ai sensi della legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987.

Art. 8.

Sede di servizio e decadenza dalla nomina

I vincitori del concorso, nominati in prova sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, saranno assegnati a prestare servizio presso la Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Coloro che non assumano servizio senza giusitificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina.

Saranno, altresì, dichiarati decaduti, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

I vincitori, ai sensi delle vigenti disposizioni, non potranno essere trasferiti in altra sede prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima destinazione.

Art. 9.

Trattamento economico

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per i dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale, con lo stipendio corrispondente a quello del quarto livello retributivo, classe iniziale.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico n. 3/1957 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1986

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1987
Registro n. 25 A.N.A.S., foglio n. 374

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al ....
....
....

.... sottoscritt..... ...., chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per esami, a .... posti nella quarta qualifica funzionale in prova (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'A.N.A.S., da destinarsi presso ....

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat..... a...
il ....;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt..... nelle liste elettorali del comune di.......
.... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di.....................
rilasciato dall'istituto................ nell'anno scolastico ....;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente:...

g) di essere residente a...
via .... (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente..;

i) di non aver prestato servizio come impiegat..... presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perché.........
....

.... lì, ...

Firma

....

Autentica della firma...

87A11005

Concorso pubblico, per esami, a due posti nella quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Aosta.

IL PRESIDENTE

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 marzo 1986, n. 86, di ristrutturazione dei ruoli dell'A.N.A.S. e decentramento di competenze, che ha ampliato i ruoli organici del personale di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, ed in particolare di complessivi cento posti, la carriera esecutiva amministrativa (ex coadiutori);

Considerato che la citata legge n. 86/1986 all'art. 3 ha previsto che alla copertura dei posti portati in aumento si provveda per l'80% mediante concorsi pubblici e per il restante 20% mediante concorsi interni riservati al personale in servizio all'entrata in vigore della suddetta legge;

che gli articoli 4 e 5 della legge n. 86/1986 hanno previsto le modalità di svolgimento delle prove del concorso in argomento fissando le destinazioni in:

Direzione generale;
Valle d'Aosta;
Piemonte;
Lombardia;
Friuli-Venezia Giulia;
Veneto;
Liguria;
Marche;
Sardegna;

che la ripartizione dei posti fra la Direzione generale e i compartimenti sopra indicati deve essere effettuata — ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge precitata — mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Visto il voto n. 533 dell'8 luglio 1986 mediante il quale il consiglio di amministrazione dell'Azienda ha deliberato in ordine alla ripartizione dei suddetti cento posti di coadiutore stabilendo per il compartimento della viabilità di Aosta tre posti;

Visto il decreto ministeriale n. 14989 del 16 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti, che ha fissato in complessivi tre i posti di coadiutore da destinarsi presso il compartimento della viabilità di Aosta, riservandone uno da assegnare agli interni mediante apposito concorso;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con la quale è stato approvato lo statuto speciale per la predetta regione;

Visto il titolo II della legge 16 maggio 1978, n. 196, che detta le norme di attuazione del menzionato statuto;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso pubblico;

Considerata l'opportunità di reperire, per la sede della prova scritta d'esame, i locali adeguati al numero dei candidati e di stabilire solo successivamente la sede ed il giorno della prova stessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), da destinare presso il compartimento della viabilità A.N.A.S. di Aosta.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

esssere muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

essere cittadini italiani;

avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di trentacinque anni è elevato a quarantacinque anni di età ai sensi delle vigenti disposizioni per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti di guerra o per servizio o sul lavoro.

Il suddetto limite di età di anni trentacinque è aumentato, purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dalla nomina ai sensi dell'art. 127, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S.

Art. 3.
Domanda di ammissione e termine per la presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 (*) (conformemente al fac-simile allegato al presente bando), possibilmente dattiloscritte, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente al compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Valle d'Aosta, via Grand Eyvia, 12 - 11100 Aosta, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonché l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonché le precedenti, nel caso in cui l'attuale sia stata assunta da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati nel precedente art. 2.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali civili e militari è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S., ed è così composta, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 86/1986;

a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva, presidente;

b) da un docente di dattilografia designato dal provveditore agli studi della provincia di Aosta, membro;

c) da un funzionario amministrativo dell'A.N.A.S., appartenente alla carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membro con funzioni di segretario.

Alla commissione esaminatrice sarà integrato un professore insegnante di lingua francese presso un istituto di istruzione secondaria di secondo grado designato dal provveditore agli studi di Aosta.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami consisteranno, ai sensi degli articoli 4 della legge 86/1986 e 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, in una prova scritta, in una prova pratica di dattilografia ed in una prova diretta all'accertamento della conoscenza della lingua francese.

La prova scritta verterà su un componimento di italiano su tema di cultura generale.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura di un brano di lingua italiana, mediante macchina elettrica, con velocità libera. La durata della prova e di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Ai sensi del titolo II della legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, la commissione esaminatrice dovrà altresì accertare la conoscenza della lingua francese, che formerà oggetto di separata prova.

Il giorno e l'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 30 gennaio 1988.*

(*) Elevato da L. 3.000 a L. 5.000 ai sensi della legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987.

I candidati sono tenuti a presentarsi, per sostenere la suddetta prova, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento che non debbono essere scaduti per decorso dei termini di validità:

a) libretto ferroviario;

b) carta di identità;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) patente automobilistica;

g) fotografia applicata su carta da bollo autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Saranno ammessi alla prova di dattilografia e di accertamento della conoscenza della lingua francese i candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova di dattilografia e alla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

La prova di dattilografia non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Coloro che avranno superato la prova di dattilografia sono ammessi a sostenere nello stesso giorno la prova diretta all'accertamento della conoscenza della lingua francese.

Questa non si intende superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di dattilografia, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

La stessa procedura sarà seguita al termine della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova di dattilografia e nella prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese dovranno far pervenire all'A.N.A.S. - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore I, via Pianciani, 16 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto l'ultima prova i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, successive integrazioni).

Art. 7.

Graduatorie e nomina in prova

La graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il decreto ministeriale di nomina in prova, in base alla graduatoria formata nei modi previsti dal precedente comma, emesso con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego è, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Le prestazioni di servizio rese, fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza per mancata presentazione della documentazione richiesta, saranno comunque compensate.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati, dichiarati vincitori e nominati nella quarta qualifica funzionale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva (ex coadiutori) dell'A.N.A.S., dovranno produrre i documenti appresso indicati entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti di rito di cui al precedente sesto comma, da presentare, redatti in bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) diploma originale del titolo di studio indicato al precedente art. 2 o fotocopia dell'originale autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente decreto.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza e deve contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio e del lavoro, per gli invalidi civili, detto certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione dell'aspirante non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) documento aggiornato di data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o copia o estratto del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valido il certificato di congedo illimitato.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai punti 3) e 6) del presente articolo ma dovrà esibire su carta da bollo da L. 3.000 (*) una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione del trattamento economico in godimento, nonché una attestazione della stessa dalla quale risulti se il dipendente sia stato o meno sottoposto a procedimenti disciplinari.

Chi sia indigente ha la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8, della tabella allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

(*) Elevato da L. 3.000 a L. 5.000 ai sensi della legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987.

Art. 8.

Sede di servizio e decadenza dalla nomina

I vincitori del concorso, nominati in prova sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, saranno assegnati a prestare servizio presso il compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Valle d'Aosta, via Grand Eyvia, 12 - Aosta.

Coloro che non assumano servizio senza giusitificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Saranno, altresì, dichiarati decaduti, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

I vincitori, ai sensi delle vigenti disposizioni, non potranno essere trasferiti in altra sede prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima destinazione.

Art. 9.

Trattamento economico

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per i dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale, con lo stipendio corrispondente a quello del quarto livello retributivo, classe iniziale.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico n. 3/1957 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1986

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1987
Registro n. 25 A.N.A.S., foglio n. 372

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al ....
....
....

.... sottoscritt..... ...., chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per esami, a .... posti nella quarta qualifica funzionale in prova (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'A.N.A.S., da destinarsi presso ....

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat..... a.. il ....;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt..... nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di .... rilasciato dall'istituto................ nell'anno scolastico ....;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente..

g) di essere residente a.. via .... (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente ....;

i) di non aver prestato servizio come impiegat..... presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perché........
....

.... lì, ...

Firma

....

Autentica della firma...

87A11006

Concorso pubblico, per esami, a undici posti nella quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Torino.

IL PRESIDENTE

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 marzo 1986, n. 86, di ristrutturazione dei ruoli dell'A.N.A.S. e decentramento di competenze, che ha ampliato i ruoli organici del personale di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, ed in particolare di complessivi cento posti, la carriera esecutiva amministrativa (ex coadiutori);

Considerato che la citata legge n. 86/1986 all'art. 3 ha previsto che alla copertura dei posti portati in aumento si provveda per l'80% mediante concorsi pubblici e per il restante 20% mediante concorsi interni riservati al personale in servizio all'entrata in vigore della suddetta legge;

che gli articoli 4 e 5 della legge n. 86/1986 hanno previsto le modalità di svolgimento delle prove del concorso in argomento fissando le destinazioni in:

Direzione generale;
Valle d'Aosta;
Piemonte;
Lombardia;
Friuli-Venezia Giulia;
Veneto;
Liguria;
Marche;
Sardegna;

che la ripartizione dei posti fra la Direzione generale e i compartimenti sopra indicati deve essere effettuata — ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge precitata — mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Visto il voto n. 533 dell'8 luglio 1986 mediante il quale il consiglio di amministrazione dell'Azienda ha deliberato in ordine alla ripartizione dei suddetti cento posti di coadiutore stabilendo per il compartimento della viabilità di Torino quattordici posti;

Visto il decreto ministeriale n. 14989 del 16 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti, che ha fissato in complessivi quattordici i posti di coadiutore da destinarsi presso il compartimento della viabilità di Torino, riservandone tre da assegnare agli interni mediante apposito concorso;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso pubblico;

Considerata l'opportunità di reperire, per la sede della prova scritta d'esame, i locali adeguati e di stabilire solo successivamente la sede ed il giorno della prova stessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), da destinare presso il compartimento della viabilità di Torino.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

esssere muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

essere cittadini italiani;

avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di trentacinque anni è elevato a quarantacinque anni di età ai sensi delle vigenti disposizioni per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti di guerra o per servizio o sul lavoro.

Il suddetto limite di età di anni trentacinque è aumentato, purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dalla nomina ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro dei lavori pubblici Presidente dell'A.N.A.S.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 (*) (conformemente al fac-simile allegato al presente bando), possibilmente dattiloscritte, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente al compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Piemonte, via Talucchi, 7 10143 Torino, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonché l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonché le precedenti nel caso in cui l'attuale sia stata assunta da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati nel precedente art. 2.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali civili e militari è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(*) Elevato da L. 3.000 a L. 5.000 ai sensi della legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S., ed è così composta, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 86/1986:

a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva, presidente;

b) da un docente di dattilografia designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento, membro;

c) da un funzionario amministrativo dell'A.N.A.S., appartenente alla carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membro con funzioni di segretario.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 86/1986, in una prova scritta ed il colloquio è sostituito da una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta verterà su un componimento di italiano su tema di cultura generale.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura di un brano di lingua italiana, mediante macchina elettrica, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Il giorno e l'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 30 gennaio 1988.*

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi all'indirizzo che verrà indicato, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento che non debbono essere scaduti per decorso dei termini di validità:

a) libretto ferroviario;

b) carta di identità;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) patente automobilistica;

g) fotografia applicata su carta da bollo autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Saranno ammessi alla prova di dattilografia i candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova di dattilografia sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di dattilografia, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova di dattilografia.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova di dattilografia dovranno far pervenire all'A.N.A.S. - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore I, entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova di dattilografia stessa i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni).

Art. 7.

Graduatorie e nomina in prova

La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di preferenza per talune categorie di cittadini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il decreto ministeriale di nomina in prova, in base alla graduatoria formata nei modi previsti dal precedente comma, emesso con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego è, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Le prestazioni di servizio rese, fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza per mancata presentazione della documentazione richiesta, saranno comunque compensate.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dichiarati vincitori e nominati nella quarta qualifica funzionale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva (ex coadiutori) dell'A.N.A.S., dovranno produrre i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti di rito di cui al precedente sesto comma, da presentare, redatti in bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) diploma originale del titolo di studio indicato al precedente art. 2 o fotocopia dell'originale autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente decreto.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio e del lavoro, per gli invalidi civili, detto certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione dell'aspirante non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) documento aggiornato di data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o copia o estratto del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valido il certificato di congedo illimitato.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai punti 3) e 6) del presente articolo ma dovrà esibire su carta da bollo da L. 3.000 (*) una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione del trattamento economico in godimento, nonché una attestazione della stessa dalla quale risulti se il dipendente sia stato o meno sottoposto a procedimenti disciplinari.

Chi sia indigente ha la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8, della tabella allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Sede di servizio e decadenza dalla nomina

I vincitori del concorso, nominati in prova sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, saranno assegnati a prestare servizio presso il compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Piemonte, via Talucchi, 7 Torino.

Coloro che non assumano servizio senza giusitificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina.

Saranno, altresì, dichiarati decaduti, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

I vincitori, ai sensi delle vigenti disposizioni, non potranno essere trasferiti in altra sede prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima destinazione.

Art. 9.

Trattamento economico

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per i dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale, con lo stipendio corrispondente a quello del quarto livello retributivo, classe iniziale.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

(*) Elevato da L. 3.000 a L. 5.000 ai sensi della legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico n. 3/1957 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1986

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1987
Registro n. 25 A.N.A.S. foglio n. 375

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al ....
....
....

sottoscritt. .... chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, a .. posti nella quarta qualifica funzionale in prova (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'A.N.A.S. da destinarsi presso ....

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat. a. .... il ....;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di .... rilasciato dall'istituto. .... nell'anno scolastico ....;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente. ....;

g) di essere residente a .... via .... (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente .... ;

i) di non aver prestato servizio come impiegat... presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perché ....

.... lì, ...

Firma

....

Autentica della firma. ....

87A11007

Concorso pubblico, per esami, a tredici posti nella quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Milano.

IL PRESIDENTE

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 marzo 1986, n. 86, di ristrutturazione dei ruoli dell'A.N.A.S. e decentramento di competenze, che ha ampliato i ruoli organici del personale di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, ed in particolare di complessivi cento posti, la carriera esecutiva amministrativa (ex coadiutori);

Considerato che la citata legge n. 86/1986 all'art. 3 ha previsto che alla copertura dei posti portati in aumento si provveda per l'80% mediante concorsi pubblici e per il restante 20% mediante concorsi interni riservati al personale in servizio all'entrata in vigore della suddetta legge;

che gli articoli 4 e 5 della legge n. 86/1986 hanno previsto le modalità di svolgimento delle prove del concorso in argomento fissando le destinazioni in:

Direzione generale;
Valle d'Aosta;
Piemonte;
Lombardia;
Friuli-Venezia Giulia;
Veneto;
Liguria;
Marche;
Sardegna;

che la ripartizione dei posti fra la Direzione generale e i compartimenti sopra indicati deve essere effettuata — ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge precitata — mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Visto il voto n. 533 dell'8 luglio 1986 mediante il quale il consiglio di amministrazione dell'Azienda ha deliberato in ordine alla ripartizione dei suddetti cento posti di coadiutore stabilendo per il compartimento della viabilità di Milano sedici posti;

Visto il decreto ministeriale n. 14989 del 16 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti, che ha fissato in complessivi sedici i posti di coadiutore da destinarsi presso il compartimento della viabilità di Milano, riservandone tre da assegnare agli interni mediante apposito concorso;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso pubblico;

Considerata l'opportunità di reperire, per la sede della prova scritta d'esamè, i locali adeguati e di stabilire solo successivamente la sede ed il giorno della prova stessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), da destinare presso il compartimento della viabilità di Milano.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

esssere muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

essere cittadini italiani;

avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di trentacinque anni è elevato a quarantacinque anni di età ai sensi delle vigenti disposizioni per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti di guerra o per servizio o sul lavoro.

Il suddetto limite di età di anni trentacinque è aumentato, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dalla nomina ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro dei lavori pubblici - Presidentè dell'A.N.A.S.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 (*) (conformemente al fac-simile allegato al presente bando), possibilmente dattiloscritte, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente al compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Lombardia, piazza A. Sraffa, 11 - 20136 Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*) Elevato da L. 3.000 a L. 5.000 ai sensi della legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonché l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonché le precedenti nel caso in cui l'attuale sia stata assunta da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati nel precedente art. 2.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali civili e militari è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici Presidente dell'A.N.A.S., ed è così composta, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 86/1986:

a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva, presidente;

b) da un docente di dattilografia designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento, membro;

c) da un funzionario amministrativo dell'A.N.A.S., appartenente alla carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membro con funzioni di segretario.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 86/1986, in una prova scritta ed il colloquio è sostituito da una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta verterà su un componimento di italiano su tema di cultura generale.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura di un brano di lingua italiana, mediante macchina elettrica, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Il giorno e l'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 30 gennaio 1988.*

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi all'indirizzo che verrà indicato, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento che non debbono essere scaduti per decorso dei termini di validità:

a) libretto ferroviario;

b) carta di identità;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) patente automobilistica;

g) fotografia applicata su carta da bollo autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Saranno ammessi alla prova di dattilografia i candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova di dattilografia sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di dattilografia, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova di dattilografia.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova di dattilografia dovranno far pervenire all'A.N.A.S. Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore I, entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova di dattilografia stessa i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni).

Art. 7.

Graduatorie e nomina in prova

La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di preferenza per talune categorie di cittadini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il decreto ministeriale di nomina in prova, in base alla graduatoria formata nei modi previsti dal precedente comma, emesso con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego è, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Le prestazioni di servizio rese, fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza per mancata presentazione della documentazione richiesta, saranno comunque compensate.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dichiarati vincitori e nominati nella quarta qualifica funzionale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva (ex coadiutori) dell'A.N.A.S., dovranno produrre i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti di rito di cui al precedente sesto comma, da presentare, redatti in bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) diploma originale del titolo di studio indicato al precedente art. 2 o fotocopia dell'originale autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente decreto.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio e del lavoro, per gli invalidi civili, detto certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione dell'aspirante non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) documento aggiornato di data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o copia o estratto del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valido il certificato di congedo illimitato.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai punti 3) e 6) del presente articolo ma dovrà esibire su carta da bollo da L. 3.000 (*) una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione del trattamento economico in godimento, nonché una attestazione della stessa dalla quale risulti se il dipendente sia stato o meno sottoposto a procedimenti disciplinari.

Chi sia indigente ha la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8, della tabella allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

(*) Elevato da L. 3.000 a L. 5.000 ai sensi della legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987

Art. 8.

Sede di servizio e decadenza dalla nomina

I vincitori del concorso, nominati in prova sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, saranno assegnati a prestare servizio presso il compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Lombardia, piazza A. Sraffa, 11 - Milano.

Coloro che non assumano servizio senza giusitificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina.

Saranno, altresì, dichiarati decaduti, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

I vincitori, ai sensi delle vigenti disposizioni, non potranno essere trasferiti in altra sede prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima destinazione.

Art. 9.

Trattamento economico

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per i dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale, con lo stipendio corrispondente a quello del quarto livello retributivo, classe iniziale.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico n. 3/1957 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1986

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1987
Registro n. 25 A.N.A.S., foglio n. 380

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al ....
....
....

.... sottoscritt..... ...., chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per esami, a .... posti nella quarta qualifica funzionale in prova (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'A.N.A.S., da destinarsi presso ....

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat..... a..
il ....;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt..... nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di .... rilasciato dall'istituto................ nell'anno scolastico ....;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente..

g) di essere residente a.. via .... (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni e il seguente ....;

i) di non aver prestato servizio come impiegat..... presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perché......... ....

.... lì, ...

Firma

....

Autentica della firma..

87A11008

Concorso pubblico, per esami, a sei posti nella quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Trieste.

IL PRESIDENTE

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 marzo 1986, n. 86, di ristrutturazione dei ruoli dell'A.N.A.S. e decentramento di competenze, che ha ampliato i ruoli organici del personale di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, ed in particolare di complessivi cento posti, la carriera esecutiva amministrativa (ex coadiutori);

Considerato che la citata legge n. 86/1986 all'art. 3 ha previsto che alla copertura dei posti portati in aumento si provveda per l'80% mediante concorsi pubblici e per il restante 20% mediante concorsi interni riservati al personale in servizio all'entrata in vigore della suddetta legge;

che gli articoli 4 e 5 della legge n. 86/1986 hanno previsto le modalità di svolgimento delle prove del concorso in argomento fissando le destinazioni in:

Direzione generale;
Valle d'Aosta;
Piemonte;
Lombardia;
Friuli-Venezia Giulia;
Veneto;
Liguria;
Marche;
Sardegna;

che la ripartizione dei posti fra la Direzione generale e i compartimenti sopra indicati deve essere effettuata — ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge precitata — mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Visto il voto n. 533 dell'8 luglio 1986 mediante il quale il consiglio di amministrazione dell'Azienda ha deliberato in ordine alla ripartizione dei suddetti cento posti di coadiutore stabilendo per il compartimento della viabilità di Trieste sette posti;

Visto il decreto ministeriale n. 14989 del 16 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti, che ha fissato in complessivi sette i posti di coadiutore da destinarsi presso il compartimento della viabilità di Trieste, riservandone uno da assegnare agli interni mediante apposito concorso;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso pubblico;

Considerata l'opportunità di reperire, per la sede della prova scritta d'esame, i locali adeguati e di stabilire solo successivamente la sede ed il giorno della prova stessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), da destinare presso il compartimento della viabilità di Trieste.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

esssere muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

esssere cittadini italiani;

avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di trentacinque anni è elevato a quarantacinque anni di età ai sensi delle vigenti disposizioni per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti di guerra o per servizio o sul lavoro.

Il suddetto limite di età di anni trentacinque è aumentato, purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dalla nomina ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 (*) (conformemente al fac-simile allegato al presente bando), possibilmente dattiloscritte, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente al compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Friuli-Venezia Giulia, via Fabio Severo, 52/54 - 34127 Trieste, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonché l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonché le precedenti nel caso in cui l'attuale sia stata assunta da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati nel precedente art. 2.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali civili e militari è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S., ed è così composta, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 86/1986:

a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva, presidente;

b) da un docente di dattilografia designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento, membro;

c) da un funzionario amministrativo dell'A.N.A.S., appartenente alla carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membro con funzioni di segretario.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 86/1986, in una prova scritta ed il colloquio è sostituito da una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta verterà su un componimento di italiano su tema di cultura generale.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura di un brano di lingua italiana, mediante macchina elettrica, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Il giorno e l'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 30 gennaio 1988.*

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi all'indirizzo che verrà indicato, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento che non debbono essere scaduti per decorso dei termini di validità:

a) libretto ferroviario;

b) carta di identità;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) patente automobilistica;

g) fotografia applicata su carta da bollo autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

(*) Elevato da L. 3.000 a L. 5.000 ai sensi della legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987.

Saranno ammessi alla prova di dattilografia i candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova di dattilografia sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di dattilografia, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova di dattilografia.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova di dattilografia dovranno far pervenire all'A.N.A.S. - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore I, entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova di dattilografia stessa i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza alla nomina, nonché quelli relativi all elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni).

Art. 7.

Graduatorie e nomina in prova

La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di preferenza per talune categorie di cittadini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il decreto ministeriale di nomina in prova, in base alla graduatoria formata nei modi previsti dal precedente comma, emesso con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego è, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Le prestazioni di servizio rese, fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza per mancata presentazione della documentazione richiesta, saranno comunque compensate.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dichiarati vincitori e nominati nella quarta qualifica funzionale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva (ex coadiutori) dell'A.N.A.S., dovranno produrre i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti di rito di cui al precedente sesto comma, da presentare, redatti in bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) diploma originale del titolo di studio indicato al precedente art. 2 o fotocopia dell'originale autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente decreto.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio e del lavoro, per gli invalidi civili, detto certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione dell'aspirante non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) documento aggiornato di data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o copia o estratto del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valido il certificato di congedo illimitato.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai punti 3) e 6) del presente articolo ma dovrà esibire su carta da bollo da L. 3.000 (*) una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione del trattamento economico in godimento, nonché una attestazione della stessa dalla quale risulti se il dipendente sia stato o meno sottoposto a procedimenti disciplinari.

Chi sia indigente ha la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8, della tabella allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Sede di servizio e decadenza dalla nomina

I vincitori del concorso, nominati in prova sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, saranno assegnati a prestare servizio presso il compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Friuli-Venezia Giulia, via Fabio Severo, 52/54 - Trieste.

Coloro che non assumano servizio senza giusitificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina.

Saranno, altresì, dichiarati decaduti, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

I vincitori, ai sensi delle vigenti disposizioni, non potranno essere trasferiti in altra sede prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima destinazione.

Art. 9.

Trattamento economico

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per i dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale, con lo stipendio corrispondente a quello del quarto livello retributivo, classe iniziale.

(*) Elevato da L. 3.000 a L. 5.000 ai sensi della legge 24 settembre 1987 n. 391, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico n. 3/1957 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1986

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1987
Registro n. 25 A.N.A.S., foglio n. 373

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al ....
....
....

.... sottoscritt..... ...., chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per esami, a .... posti nella quarta qualifica funzionale in prova (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'A.N.A.S., da destinarsi presso ....

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat..... a .... il ....;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt..... nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di .... rilasciato dall'istituto................ nell'anno scolastico ....;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente..

g) di essere residente a.. via .... (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni e il seguente ....;

i) di non aver prestato servizio come impiegat..... presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè ....
....

.... lì, ...

Firma

....

Autentica della firma..

87A11009

Concorso pubblico, per esami, a sette posti nella quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Venezia.

IL PRESIDENTE
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 marzo 1986, n. 86, di ristrutturazione dei ruoli dell'A.N.A.S. e decentramento di competenze, che ha ampliato i ruoli organici del personale di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, ed in particolare di complessivi cento posti, la carriera esecutiva amministrativa (ex coadiutori);

Considerato che la citata legge n. 86/1986 all'art. 3 ha previsto che alla copertura dei posti portati in aumento si provveda per l'80% mediante concorsi pubblici e per il restante 20% mediante concorsi interni riservati al personale in servizio all'entrata in vigore della suddetta legge;

che gli articoli 4 e 5 della legge n. 86/1986 hanno previsto le modalità di svolgimento delle prove del concorso in argomento fissando le destinazioni in:

Direzione generale;
Valle d'Aosta;
Piemonte;
Lombardia;
Friuli-Venezia Giulia;
Veneto;
Liguria;
Marche;
Sardegna;

che la ripartizione dei posti fra la Direzione generale e i compartimenti sopra indicati deve essere effettuata — ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge precitata — mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Visto il voto n. 533 dell'8 luglio 1986 mediante il quale il consiglio di amministrazione dell'Azienda ha deliberato in ordine alla ripartizione dei suddetti cento posti di coadiutore stabilendo per il compartimento della viabilità di Venezia nove posti;

Visto il decreto ministeriale n. 14989 del 16 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti, che ha fissato in complessivi nove i posti di coadiutore da destinarsi presso il compartimento della viabilità di Venezia, riservandone due da assegnare agli interni mediante apposito concorso;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso pubblico;

Considerata l'opportunità di reperire, per la sede della prova scritta d'esame, i locali adeguati e di stabilire solo successivamente la sede ed il giorno della prova stessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), da destinare presso il compartimento della viabilità di Venezia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

esssere muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

essere cittadini italiani;

avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di trentacinque anni è elevato a quarantacinque anni di età ai sensi delle vigenti disposizioni per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti di guerra o per servizio o sul lavoro.

Il suddetto limite di età di anni trentacinque è aumentato, purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dalla nomina ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 (*) (conformemente al fac-simile allegato al presente bando), possibilmente dattiloscritte, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente al compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Veneto, Santa Croce, 729 - 30125 Venezia, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonché l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonché le precedenti nel caso in cui l'attuale sia stata assunta da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati nel precedente art. 2.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali civili e militari è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S., ed è così composta, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 86/1986:

a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva, presidente;

b) da un docente di dattilografia designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento, membro;

c) da un funzionario amministrativo dell'A.N.A.S., appartenente alla carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membro con funzioni di segretario.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 86/1986, in una prova scritta ed il colloquio è sostituito da una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta verterà su un componimento di italiano su tema di cultura generale.

(*) Elevato da L. 3.000 a L. 5.000 ai sensi della legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura di un brano di lingua italiana, mediante macchina elettrica, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Il giorno e l'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 30 gennaio 1988.*

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi all'indirizzo che verrà indicato, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento che non debbono essere scaduti per decorso dei termini di validità:

a) libretto ferroviario;

b) carta di identità;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) patente automobilistica;

g) fotografia applicata su carta da bollo autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Saranno ammessi alla prova di dattilografia i candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova di dattilografia sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di dattilografia, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova di dattilografia.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova di dattilografia dovranno far pervenire all'A.N.A.S. - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore I, entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova di dattilografia stessa i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni).

Art. 7.

Graduatorie e nomina in prova

La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di preferenza per talune categorie di cittadini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il decreto ministeriale di nomina in prova, in base alla graduatoria formata nei modi previsti dal precedente comma, emesso con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego è, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Le prestazioni di servizio rese, fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza per mancata presentazione della documentazione richiesta, saranno comunque compensate.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dichiarati vincitori e nominati nella quarta qualifica funzionale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva (ex coadiutori) dell'A.N.A.S., dovranno produrre i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti di rito di cui al precedente sesto comma, da presentare, redatti in bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) diploma originale del titolo di studio indicato al precedente art. 2 o fotocopia dell'originale autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente decreto.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio e del lavoro, per gli invalidi civili, detto certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione dell'aspirante non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) documento aggiornato di data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o copia o estratto del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valido il certificato di congedo illimitato.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai punti 3) e 6) del presente articolo ma dovrà esibire su carta da bollo da L. 3.000 (*) una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione del trattamento economico in godimento, nonché una attestazione della stessa dalla quale risulti se il dipendente sia stato o meno sottoposto a procedimenti disciplinari.

Chi sia indigente ha la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8, della tabella allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

(*) Elevato da L. 3.000 a L. 5.000 ai sensi della legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987.

Art. 8.

Sede di servizio e decadenza dalla nomina

I vincitori del concorso, nominati in prova sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, saranno assegnati a prestare servizio presso il compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Veneto, Santa Croce, 729 Venezia.

Coloro che non assumano servizio senza giusitificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina.

Saranno, altresì, dichiarati decaduti, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

I vincitori, ai sensi delle vigenti disposizioni, non potranno essere trasferiti in altra sede prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima destinazione.

Art. 9.

Trattamento economico

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per i dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale, con lo stipendio corrispondente a quello del quarto livello retributivo, classe iniziale.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico n. 3/1957 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1986

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1987
Registro n. 25 A.N.A.S., foglio n. 379

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al ....
....
....

..... sottoscritt.... ...., chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per esami, a .... posti nella quarta qualifica funzionale in prova (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'A.N.A.S., da destinarsi presso ....

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat.... a .... il ....;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt..... nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di .... rilasciato dall'istituto .... nell'anno scolastico ....;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente..

g) di essere residente a .... via .... (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente ....;

i) di non aver prestato servizio come impiegat..... presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perché ....
....

.... lì, ...

Firma

....

Autentica della firma..

87A11010

Concorso pubblico, per esami, a sei posti nella quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Genova.

IL PRESIDENTE
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 marzo 1986, n. 86, di ristrutturazione dei ruoli dell'A.N.A.S. e decentramento di competenze, che ha ampliato i ruoli organici del personale di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, ed in particolare di complessivi cento posti, la carriera esecutiva amministrativa (ex coadiutori);

Considerato che la citata legge n. 86/1986 all'art. 3 ha previsto che alla copertura dei posti portati in aumento si provveda per l'80% mediante concorsi pubblici e per il restante 20% mediante concorsi interni riservati al personale in servizio all'entrata in vigore della suddetta legge;

che gli articoli 4 e 5 della legge n. 86/1986 hanno previsto le modalità di svolgimento delle prove del concorso in argomento fissando le destinazioni in:

Direzione generale;
Valle d'Aosta;
Piemonte;
Lombardia;
Friuli-Venezia Giulia;
Veneto;
Liguria;
Marche;
Sardegna;

che la ripartizione dei posti fra la Direzione generale e i compartimenti sopra indicati deve essere effettuata — ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge precitata — mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Visto il voto n. 533 dell'8 luglio 1986 mediante il quale il consiglio di amministrazione dell'Azienda ha deliberato in ordine alla ripartizione dei suddetti cento posti di coadiutore stabilendo per il compartimento della viabilità di Genova sette posti;

Visto il decreto ministeriale n. 14989 del 16 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti, che ha fissato in complessivi sette i posti di coadiutore da destinarsi presso il compartimento della viabilità di Genova, riservandone uno da assegnare agli interni mediante apposito concorso;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso pubblico;

Considerata l'opportunità di reperire, per la sede della prova scritta d'esame, i locali adeguati e di stabilire solo successivamente la sede ed il giorno della prova stessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), da destinare presso il compartimento della viabilità di Genova.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

esssere muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

essere cittadini italiani;

avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di trentacinque anni è elevato a quarantacinque anni di età ai sensi delle vigenti disposizioni per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti di guerra o per servizio o sul lavoro.

Il suddetto limite di età di anni trentacinque è aumentato, purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dalla nomina ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 (*) (conformemente al fac-simile allegato al presente bando), possibilmente dattiloscritte, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente al compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Liguria, via Savona, 6 - 16129 Genova, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonché l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonché le precedenti nel caso in cui l'attuale sia stata assunta da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati nel precedente art. 2.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali civili e militari è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(*) Elevato da L. 3.000 a L. 5.000 ai sensi della legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S., ed è così composta, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 86/1986:

a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva, presidente;

b) da un docente di dattilografia designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento, membro;

c) da un funzionario amministrativo dell'A.N.A.S., appartenente alla carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membro con funzioni di segretario.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 86/1986, in una prova scritta ed il colloquio è sostituito da una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta verterà su un componimento di italiano su tema di cultura generale.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura di un brano di lingua italiana, mediante macchina elettrica, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Il giorno e l'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 30 gennaio 1988.*

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi all'indirizzo che verrà indicato, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento che non debbono essere scaduti per decorso dei termini di validità:

a) libretto ferroviario;

b) carta di identità;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) patente automobilistica;

g) fotografia applicata su carta da bollo autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Saranno ammessi alla prova di dattilografia i candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova di dattilografia sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di dattilografia, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova di dattilografia.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova di dattilografia dovranno far pervenire all'A.N.A.S. - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore I, entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova di dattilografia stessa i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni).

Art. 7.

Graduatorie e nomina in prova

La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di preferenza per talune categorie di cittadini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il decreto ministeriale di nomina in prova, in base alla graduatoria formata nei modi previsti dal precedente comma, emesso con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego è, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Le prestazioni di servizio rese, fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza per mancata presentazione della documentazione richiesta, saranno comunque compensate.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dichiarati vincitori e nominati nella quarta qualifica funzionale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva (ex coadiutori) dell'A.N.A.S., dovranno produrre i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti di rito di cui al precedente sesto comma, da presentare, redatti in bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) diploma originale del titolo di studio indicato al precedente art. 2 o fotocopia dell'originale autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente decreto.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio e del lavoro, per gli invalidi civili, detto certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione dell'aspirante non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) documento aggiornato di data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o copia o estratto del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valido il certificato di congedo illimitato.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai punti 3) e 6) del presente articolo ma dovrà esibire su carta da bollo da L. 3.000 (*) una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione del trattamento economico in godimento, nonché una attestazione della stessa dalla quale risulti se il dipendente sia stato o meno sottoposto a procedimenti disciplinari.

Chi sia indigente ha la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8, della tabella allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Sede di servizio e decadenza dalla nomina

I vincitori del concorso, nominati in prova sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, saranno assegnati a prestare servizio presso il compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Liguria, via Savona, 6 - 16129 Genova.

Coloro che non assumano servizio senza giusitificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina.

Saranno, altresì, dichiarati decaduti, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

I vincitori, ai sensi delle vigenti disposizioni, non potranno essere trasferiti in altra sede prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima destinazione.

Art. 9.

Trattamento economico

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per i dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale, con lo stipendio corrispondente a quello del quarto livello retributivo, classe iniziale.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

(*) Elevato da L. 3.000 a L. 5.000 ai sensi della legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico n. 3/1957 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1986

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1987
Registro n. 25 A.N.A.S., foglio n. 376

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al ....
....
....

...... sottoscritt..... ...., chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per esami, a .... posti nella quarta qualifica funzionale in prova (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'A.N.A.S., da destinarsi presso ....

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat..... a.. il ....;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt..... nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di .... rilasciato dall'istituto................ nell'anno scolastico ....;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente..

g) di essere residente a.. via .... (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente ....;

i) di non aver prestato servizio come impiegat..... presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perché........ ....

.... lì, ...

Firma

....

Autentica della firma..

87A11011

Concorso pubblico, per esami, a sette posti nella quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Ancona.

IL PRESIDENTE

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 marzo 1986, n. 86, di ristrutturazione dei ruoli dell'A.N.A.S. e decentramento di competenze, che ha ampliato i ruoli organici del personale di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, ed in particolare di complessivi cento posti, la carriera esecutiva amministrativa (ex coadiutori);

Considerato che la citata legge n. 86/1986 all'art. 3 ha previsto che alla copertura dei posti portati in aumento si provveda per l'80% mediante concorsi pubblici e per il restante 20% mediante concorsi interni riservati al personale in servizio all'entrata in vigore della suddetta legge;

che gli articoli 4 e 5 della legge n. 86/1986 hanno previsto le modalità di svolgimento delle prove del concorso in argomento fissando le destinazioni in:

Direzione generale;
Valle d'Aosta;
Piemonte;
Lombardia;
Friuli-Venezia Giulia;
Veneto;
Liguria;
Marche;
Sardegna;

che la ripartizione dei posti fra la Direzione generale e i compartimenti sopra indicati deve essere effettuata — ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge precitata — mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Visto il voto n. 533 dell'8 luglio 1986 mediante il quale il consiglio di amministrazione dell'Azienda ha deliberato in ordine alla ripartizione dei suddetti cento posti di coadiutore stabilendo per il compartimento della viabilità di Ancona nove posti;

Visto il decreto ministeriale n. 14989 del 16 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti, che ha fissato in complessivi nove i posti di coadiutore da destinarsi presso il compartimento della viabilità di Ancona, riservandone due da assegnare agli interni mediante apposito concorso;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso pubblico;

Considerata l'opportunità di reperire, per la sede della prova scritta d'esame, i locali adeguati e di stabilire solo successivamente la sede ed il giorno della prova stessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), da destinare presso il compartimento della viabilità di Ancona.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

esssere muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

essere cittadini italiani;

avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di trentacinque anni è elevato a quarantacinque anni di età ai sensi delle vigenti disposizioni per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti di guerra o per servizio o sul lavoro.

Il suddetto limite di età di anni trentacinque è aumentato, purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dalla nomina ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro dei lavori pubblici Presidente dell'A.N.A.S.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 (*) (conformemente al fac-simile allegato al presente bando), possibilmente dattiloscritte, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente al compartimento della viabilità A.N.A.S. per le Marche, via Isonzo, 14 - 60110 Ancona, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*) Elevato da L. 3.000 a L. 5.000 ai sensi della legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonché l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonché le precedenti nel caso in cui l'attuale sia stata assunta da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati nel precedente art. 2.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali civili e militari è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S., ed è così composta, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 86/1986:

a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva, presidente;

b) da un docente di dattilografia designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento, membro;

c) da un funzionario amministrativo dell'A.N.A.S., appartenente alla carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membro con funzioni di segretario.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 86/1986, in una prova scritta ed il colloquio è sostituito da una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta verterà su un componimento di italiano su tema di cultura generale.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura di un brano di lingua italiana, mediante macchina elettrica, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Il giorno e l'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 30 gennaio 1988.*

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi all'indirizzo che verrà indicato, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento che non debbono essere scaduti per decorso dei termini di validità:

a) libretto ferroviario;

b) carta di identità;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) patente automobilistica;

g) fotografia applicata su carta da bollo autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Saranno ammessi alla prova di dattilografia i candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova di dattilografia sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di dattilografia, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova di dattilografia.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova di dattilografia dovranno far pervenire all'A.N.A.S. - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore I, entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova di dattilografia stessa i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni).

Art. 7.

Graduatorie e nomina in prova

La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di preferenza per talune categorie di cittadini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il decreto ministeriale di nomina in prova, in base alla graduatoria formata nei modi previsti dal precedente comma, emesso con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego è, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Le prestazioni di servizio rese, fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza per mancata presentazione della documentazione richiesta, saranno comunque compensate.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dichiarati vincitori e nominati nella quarta qualifica funzionale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva (ex coadiutori) dell'A.N.A.S., dovranno produrre i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti di rito di cui al precedente sesto comma, da presentare, redatti in bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) diploma originale del titolo di studio indicato al precedente art. 2 o fotocopia dell'originale autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente decreto.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio e del lavoro, per gli invalidi civili, detto certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione dell'aspirante non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) documento aggiornato di data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o copia o estratto del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valido il certificato di congedo illimitato.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai punti 3) e 6) del presente articolo ma dovrà esibire su carta da bollo da L. 3.000 (*) una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione del trattamento economico in godimento, nonché una attestazione della stessa dalla quale risulti se il dipendente sia stato o meno sottoposto a procedimenti disciplinari.

(*) Elevato da L. 3.000 a L. 5.000 ai sensi della legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987.

Chi sia indigente ha la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8, della tabella allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Sede di servizio e decadenza dalla nomina

I vincitori del concorso, nominati in prova sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, saranno assegnati a prestare servizio presso il compartimento della viabilità A.N.A.S. per le Marche, via Isonzo, 14 - Ancona.

Coloro che non assumano servizio senza giusitificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina.

Saranno, altresì, dichiarati decaduti, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

I vincitori, ai sensi delle vigenti disposizioni, non potranno essere trasferiti in altra sede prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima destinazione.

Art. 9.

Trattamento economico

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per i dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale, con lo stipendio corrispondente a quello del quarto livello retributivo, classe iniziale.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico n. 3/1957 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1986

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1987
Registro n. 25 A.N.A.S., foglio n. 378

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al ....
....
....

.... sottoscritt..., chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per esami, a .... posti nella quarta qualifica funzionale in prova (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'A.N.A.S., da destinarsi presso ....

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat..... a..
il ....;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt..... nelle liste elettorali del comune di ....
.... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di ....
rilasciato dall'istituto................ nell'anno scolastico ....;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente...

g) di essere residente a ....
via .... (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni e il seguente...;

i) di non aver prestato servizio come impiegat..... presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perché ....
....

lì, ...

Firma

....

Autentica della firma..

87A11012

Concorso pubblico, per esami, a dodici posti nella quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Cagliari.

IL PRESIDENTE

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 marzo 1986, n. 86, di ristrutturazione dei ruoli dell'A.N.A.S. e decentramento di competenze, che ha ampliato i ruoli organici del personale di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, ed in particolare di complessivi cento posti, la carriera esecutiva amministrativa (ex coadiutori);

Considerato che la citata legge n. 86/1986 all'art. 3 ha previsto che alla copertura dei posti portati in aumento si provveda per l'80% mediante concorsi pubblici e per il restante 20% mediante concorsi interni riservati al personale in servizio all'entrata in vigore della suddetta legge;

che gli articoli 4 e 5 della legge n. 86/1986 hanno previsto le modalità di svolgimento delle prove del concorso in argomento fissando le destinazioni in:

Direzione generale;
Valle d'Aosta;
Piemonte;
Lombardia;
Friuli-Venezia Giulia;
Veneto;
Liguria;
Marche;
Sardegna;

che la ripartizione dei posti fra la Direzione generale e i compartimenti sopra indicati deve essere effettuata — ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge precitata — mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Visto il voto n. 533 dell'8 luglio 1986 mediante il quale il consiglio di amministrazione dell'Azienda ha deliberato in ordine alla ripartizione dei suddetti cento posti di coadiutore stabilendo per il compartimento della viabilità di Cagliari quindici posti;

Visto il decreto ministeriale n. 14989 del 16 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti, che ha fissato in complessivi quindici i posti di coadiutore da destinarsi presso il compartimento della viabilità di Cagliari, riservandone tre da assegnare agli interni mediante apposito concorso;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso pubblico;

Considerata l'opportunità di reperire, per la sede della prova scritta d'esame, i locali adeguati e di stabilire solo successivamente la sede ed il giorno della prova stessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a dodici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), da destinare presso il compartimento della viabilità di Cagliari.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

esssere muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

essere cittadini italiani;

avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di trentacinque anni è elevato a quarantacinque anni di età ai sensi delle vigenti disposizioni per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti di guerra o per servizio o sul lavoro.

Il suddetto limite di età di anni trentacinque è aumentato, purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dalla nomina ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 (*) (conformemente al fac-simile allegato al presente bando), possibilmente dattiloscritte, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente al compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Sardegna, via Dante, 25 - 09100 Cagliari, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonché l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonché le precedenti nel caso in cui l'attuale sia stata assunta da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati nel precedente art. 2.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali civili e militari è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S., ed è così composta, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 86/1986:

a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva, presidente;

b) da un docente di dattilografia designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento, membro;

c) da un funzionario amministrativo dell'A.N.A.S., appartenente alla carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membro con funzioni di segretario.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 86/1986, in una prova scritta ed il colloquio è sostituito da una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta verterà su un componimento di italiano su tema di cultura generale.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura di un brano di lingua italiana, mediante macchina elettrica, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Il giorno e l'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 30 gennaio 1988.*

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi all'indirizzo che verrà indicato, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento che non debbono essere scaduti per decorso dei termini di validità:

a) libretto ferroviario;

b) carta di identità;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) patente automobilistica;

(*) Elevato da L. 3.000 a L. 5.000 ai sensi della legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987.

g) fotografia applicata su carta da bollo autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Saranno ammessi alla prova di dattilografia i candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova di dattilografia sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di dattilografia, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova di dattilografia.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova di dattilografia dovranno far pervenire all'A.N.A.S. - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore I, entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova di dattilografia stessa i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni).

Art. 7.

Graduatorie e nomina in prova

La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di preferenza per talune categorie di cittadini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il decreto ministeriale di nomina in prova, in base alla graduatoria formata nei modi previsti dal precedente comma, emesso con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego è, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Le prestazioni di servizio rese, fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza per mancata presentazione della documentazione richiesta, saranno comunque compensate.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dichiarati vincitori e nominati nella quarta qualifica funzionale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva (ex coadiutori) dell'A.N.A.S., dovranno produrre i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti di rito di cui al precedente sesto comma, da presentare, redatti in bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) diploma originale del titolo di studio indicato al precedente art. 2 o fotocopia dell'originale autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;
6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente decreto.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio e del lavoro, per gli invalidi civili, detto certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione dell'aspirante non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) documento aggiornato di data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o copia o estratto del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valido il certificato di congedo illimitato.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai punti 3) e 6) del presente articolo ma dovrà esibire su carta da bollo da L. 3.000 (*) una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione del trattamento economico in godimento, nonché una attestazione della stessa dalla quale risulti se il dipendente sia stato o meno sottoposto a procedimenti disciplinari.

Chi sia indigente ha la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8, della tabella allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Sede di servizio e decadenza dalla nomina

I vincitori del concorso, nominati in prova sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, saranno assegnati a prestare servizio presso il compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Sardegna, via Dante, 25 - Cagliari.

(*) Elevato da L. 3.000 a L. 5.000 ai sensi della legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987.

Coloro che non assumano servizio senza giusitificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina.

Saranno, altresì, dichiarati decaduti, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

I vincitori, ai sensi delle vigenti disposizioni, non potranno essere trasferiti in altra sede prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima destinazione.

Art. 9.

Trattamento economico

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per i dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale, con lo stipendio corrispondente a quello del quarto livello retributivo, classe iniziale.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico n. 3/1957 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1986

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1987
Registro n. 25 A.N.A.S., foglio n. 377

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al ....
....
....

.... sottoscritt.., chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per esami, a .... posti nella quarta qualifica funzionale in prova (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'A.N.A.S., da destinarsi presso ....

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat..... a.. il ....;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt..... nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di .... rilasciato dall'Istituto .... nell'anno scolastico ....;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente...

g) di essere residente a.. via .... (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente ....,

i) di non aver prestato servizio come impiegat..... presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perché......... ....

.... lì, ...

Firma

....

Autentica della firma...

87A11013

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652193) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.